

**N. R.G. 2519/2018**



**TRIBUNALE DI SALERNO  
I SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Registro in persona del Presidente della Terza Sezione Civile, pronuncia il seguente

**DECRETO**

**NEL PROCEDIMENTO TRA LE SEGUENTI**

**PARTI**

1) Princes Industrie Alimentari srl ;  
C.F.: 05003220653  
Rappresentato e difeso dall'avv.

)  
**RICORRENTE**

**AVVERSO:**

2) Conservatore Registro Imprese Salerno  
C.F.: 80003090653  
rappresentata e difesa dall'Avv.

**RESISTENTE**

**E CON L'INTERVENTO DI**

3) AR Industrie Alimentari S.p.A.,  
P. Iva n. 03677170650  
c.f. n. 01818710632,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Fimmanò  
dall'Avv. Luciano Imparato  
e dall'Avv. Adriano Bellacosa (

),  
**INTERVENUTO**

**ED ALL'UOPO RAPPRESENTA LE SEGUENTI**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Va premesso che parte ricorrente chiede al Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Registro, di ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno la cancellazione dell'iscrizione nel detto Registro relativa alla pratica del 29 agosto 2018, depositata il 10 settembre 2018, protocollata in pari data al numero SA-2018-65324, con la conseguenza che Princes sia indicata nel Registro delle Imprese di Salerno quale unico



socio di PIA (come da pratica protocollata in data 10 ottobre 2016 al numero 74535)

Va poi rappresentato che si è costituito il Conservatore ed è invece intervenuta la società che ha ottenuto il provvedimento dal Tribunale delle Imprese di Napoli poi annotato nel registro delle imprese.

Agevole il constatare la totale infondatezza di uno dei profili rappresentati dalle parti, quello inerente l'interesse dei terzi ad una corretta rappresentazione delle vicende societari. Infatti nelle visure in atti si legge *“rideterminazione quote societarie per effetto del provvedimento del Tribunale Delle Imprese Di Napoli - rg 1942/2018 del 29.08.2018”*.

Di ogni evidenza che siffatta annotazione svolge efficacemente la funzione di pubblicità notizia perché la notizia è che l'odierna rideterminazione è compiuta dagli amministratori a seguito di un provvedimento giudiziario di talchè i terzi possono agevolmente assumere le proprie determinazioni.

Va poi letto anche il successivo provvedimento del Tribunale delle Imprese di Napoli che in data 6.11.18 prende atto che nessun provvedimento può essere assunto da tale Tribunale perché gli amministratori hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario, il che significa che secondo il Tribunale di Napoli le annotazioni poste in essere (e di cui qui si chiede l'elisione) dagli amministratori sono state corretta ed adeguata esecuzione del provvedimento assunto il 29.08.18.

Il punto è quindi il comprendere le ragioni per le quali, dopo aver dato esecuzione al provvedimento giudiziario del Tribunale di Napoli, si chiede di revocare le modalità attuative affermando di averne data attuazione errata o che professionisti incaricati ne avrebbero data attuazione errata.

Non a caso nella visura si legge:

**modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

con il verbale di assemblea a rogito notaio luca troili di roma del 3 maggio 2016 rep.n. 24682/11871 con cui si deliberava la ricostituzione del capitale sociale ad euro 5.000.000,00, la sottoscrizione della quota di euro 2.450.000,00 da parte di princes ltd era sottoposta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di sottoscrizione d a parte del socio 'ar industrie alimentari s.p.a.' da esercitarsi entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'organo amministrativo sull' esercizio del diritto di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2481 bis, 2 c. c.c., che tale comunicazione e' stata effettuata il 3 maggio 2016 che non avendo il socio 'ar industrie alimentari s.p.a.' effettuato la sottoscrizione entro il termine



prescritto, la quota di euro 2.450.000,00 si intende a tutti gli effetti di proprieta' del socio princes ltd

\*\*\*\*\*

il tribunale di napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto il reclamo e ha disposto con provvedimento 1942/2018 del 29/08/2018, gli effetti della delibera di aumento del capitale sociale oggetto di impugnativa.

Quindi anche qui vi è esatta annotazione perché in calce alla delibera oggetto del provvedimento reso dal Tribunale di Napoli vi è l'annotazione esatta del tenore del provvedimento del Tribunale di Napoli.

In realtà, non è chi non veda, che qui si trasfondono gli echi della problematica inerente il rapporto tra i due soci oggetto dapprima del giudizio cautelare e poi del giudizio di merito avanti al Tribunale delle Imprese di Napoli.

Con ogni evidenza la tesi della differente portata del giudicato cautelare, produttivo di obblighi di agire in buona fede in capo agli amministratori, e del giudicato di merito, produttivo della invalidità della delibera cozza con due elementi; il primo la funzione tipica della giurisdizione cautelare, per sua natura anticipatoria, ontologicamente diretta ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; il secondo ben descritto dal Tribunale di Napoli nel secondo provvedimento (quello del 16.11.18) laddove prende atto che correttamente gli amministratori non si sono limitati a porre in essere una condotta di amministrazione improntata a correttezza ma hanno invece dato esecuzione al primo provvedimento.

Non è chi non veda che alla stregua del secondo provvedimento del Tribunale di Napoli vi sia oggi corretta esecuzione del primo provvedimento mediante indicazione al Cerved



Va però letta l'intera informazione

<b>Capitale sociale in EURO</b>	Deliberato: 5.000.000,00 Sottoscritto: 5.000.000,00 Versato: 5.000.000,00 Conferimenti in DENARO
<b>Conferimenti e benefici</b>	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**Soci e titolari di diritti su azioni e quote**

Socio	valore	%	tipo diritto
<b>PRINCES LTD</b>	2.550.000,00	51	PROPRIETA'
<b>AR INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.</b> 01818710632	2.450.000,00	49	PROPRIETA'

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni  
o quote sociali al 10/09/2018**

**Pratica con atto del 29/08/2018**

Data deposito: 10/09/2018  
Data protocollo: 10/09/2018  
Numero protocollo: SA-2018-65324

**Capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello  
con cui e' stato depositato l'elenco  
soci:  
5.000.000,00 EURO

**PROPRIETA'**

Quota di nominali: 2.550.000,00 EURO  
di cui versati: 2.550.000,00

**PRINCES LTD**

Cittadinanza: GRAN BRETAGNA  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**In altre parole qui si legge che Aria è socio ma che non ha conferito la somma corrispondente alla sua quota e nel brano già riportato, si legge che Aria è indicata come socio in virtù di provvedimento giudiziario. Quindi i terzi hanno piena e completa e veritiera notizia delle vicende societarie.**

Va poi osservato che se si scrivesse, come chiede il ricorrente, dapprima che la delibera è priva di effetti in virtù di un provvedimento cautelare e poi



che vi è un unico socio qui si che si darebbe luogo ad una informazione incompleta e fuorviante per i terzi.

Ma non solo

Parte ricorrente afferma anche che *La riattribuzione dello status di socio a colui che non abbia sottoscritto un aumento di capitale darebbe invero luogo: a. da una parte, a un ingiustificato arricchimento (poiché il socio sottoscrittore non sarebbe legittimato – pur a fronte della sospensiva – a ripetere il confe-rimento);*

Tanto non corrisponde a quanto emergente dalla visura perché nella visura si dice che Aria non ha versato.

Ma non solo parte ricorrente afferma che attribuendo la qualifica di socio ad Aria vi sarebbe una *b. dall'altra parte all'inammissibile violazione del principio della necessaria cor-rispondenza tra rischio economico e governance societaria.*

Anche qui tanto non corrisponde al vero: Aria può e deve conferire se è socia nei limiti e nei termini di legge.

Il punto di fondo è che (in ultima analisi) si chiede [di fatto da parte degli amministratori (qui ricorrenti come soci), dopo aver dato mandato a professionisti che hanno dato una esecuzione (ritenuta completa e corretta nel secondo provvedimento del Tribunale di Napoli in data 16.11.18) del primo provvedimento in data 29/08/2018 del Tribunale di Napoli mediante corrette richieste di variazione al Cerved, ora] al Giudice del Registro di Salerno:

- (1) di dichiarare (con effetti costitutivi) che in conseguenza dell'ordinanza in data 29/08/2018 del Tribunale di Napoli non è *nuovamente socio della Società a tutti gli effetti, in quanto titolare della quota di capitale detenuta ante-cedentemente alla delibera oggetto dell'ordinanza di sospensione;*
- (2) di dichiarare (con effetti costitutivi) che in conseguenza dell'ordinanza in data 29/08/2018 del Tribunale di Napoli PRINCES LTD è (ancora e nonostante) unico socio di PIA;
- (3) e conseguentemente di ordinare *la cancellazione dell'iscrizione nel detto Registro relativa alla pratica del 29 agosto 2018, depositata il 10 settembre 2018, protocollata in pari data al numero SA-2018-65324,*
- (4) e conseguentemente di ordinare *che Princes sia indicata nel Registro delle Imprese di Salerno quale unico socio di PIA*

Il punto di fondo è che se anche è vero che l'oggetto della domanda oggi qui posta dai ricorrenti è solo quella di cui ai superiori punti (3) e (4) è anche vero che non è possibile disporre tali punti (3) e (4) senza implicitamente od esplicitamente affermare i punti (1) e (2), senza



travalicare la funzione del giudice del registro che non è certo quella di accertare chi sia socio di una società.

Per contro tale accertamento è già stato compiuto – implicitamente ed in senso contrario a quanto voluto dai ricorrenti - dal Tribunale di Napoli il 16.11.18 laddove ha affermato che gli organi amministrativi della società hanno dato (correttamente) esecuzione al provvedimento (**indicando Aria come socio**).

Quindi se il compito del G.R.I. è quello soltanto di ordinare con decreto la cancellazione di una iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, in questo caso, verificato che l'iscrizione è conforme ai due deliberati del Tribunale di Napoli, verificato che l'iscrizione è conforme non solo a tale assetto cautelare ma è anche indicativa della natura provvisoria dell'iscrizione, si deve rigettare l'istanza di cancellazione.

La evidente difficoltà esecutiva dell'assetto cautelare impone la compensazione delle spese non solo tra ricorrente ed intervenuto ma anche nei confronti del resistente, il quale ha scelto di costituirsi.

#### DISPOSITIVO

Il Tribunale di Salerno in persona del Presidente di Sezione Giorgio Jachia, quale Giudice del Registro,

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese.

Decisa in Salerno il 17.01.19

**Il Giudice del Registro delle Imprese  
Giorgio Jachia**

